

PARTE PRIMA

L'Organizzazione

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

GLI EVENTI NORMATIVI

Senza dubbio l'evento più rilevante che, sebbene sia intervenuto dopo il periodo considerato da questo referto della Corte, ha visto la sua formazione e la sua gestazione nell'ultimo semestre del 1998, è il D.L.vo 21 aprile 1999, n. 116.

Come illustrato nel corso della precedente relazione, già la legge 27 dicembre 1997, n.449 (*"Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica"*) aveva indicato la via della trasformazione dell'Istituto in società per azioni.

Il decreto legislativo n. 116 del 1999 ha riordinato gli organi dell'Istituto ed ha opportunamente ridefinito le competenze attribuite agli organi di amministrazione e gestione – ponendo rimedio alle discrasie rilevabili nella previgente normativa e segnalate, come si è detto, anche da questa Corte – in vista della trasformazione dell'Istituto in società per azioni, come previsto dall'art.55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Il provvedimento in verità è stato emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che ha conferito al Governo la delega a *"riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza"*; tale delega prevedeva, tra i criteri e i principi direttivi, la trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato, di enti *"ad alto indice di autonomia finanziaria"*, tra i quali si è sempre ritenuto che si collochi l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il legislatore non ha reputato, al momento, di dare immediata attuazione all'indicazione già contenuta nella citata legge n. 449/97 (la trasformazione in S.p.A.) poiché deve ritenersi - come implicitamente risulta dallo stesso disposto dall'art.1 del d.l.vo 21 aprile 1999, n. 116 sostitutivo dell'art.1 della legge 13

luglio 1966, n. 559⁽¹⁾ - che la situazione gestionale e patrimoniale dell'Istituto sia tale da non consentire la sua immediata trasformazione in un tale regime giuridico. E' stato, quindi, ritenuto più congruo optare per un provvedimento di immediata riorganizzazione dell'ente che lo ponesse in condizione di operare con criteri di imprenditorialità e produttività, predisponendo una situazione amministrativa, gestionale e economica idonea alla sua trasformazione in società per azioni.

La scelta di operare il riordino mediante la sostituzione o la modifica delle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1966, n. 559 è stata motivata, come si rileva dalla relazione tecnico-normativa che accompagnava lo schema di decreto legislativo, dalla constatazione che si trattava, sostanzialmente, di adottare una disciplina transitoria, per cui sono state adeguate le norme previgenti nei punti in cui era necessario e urgente intervenire.

In particolare, con una prima norma si è stabilita la data entro la quale l'Istituto verrà trasformato in società per azioni (31-12-2001), previa verifica, da parte del Dicastero vigilante, dei requisiti economici e patrimoniali, verifica da attuare attraverso la predisposizione di un piano triennale d'impresa. Nel periodo transitorio l'Istituto conserva la natura di ente pubblico economico, già affermata dalla legge 11 luglio 1988, n. 266; il medesimo art.1, stabilisce, sia pure in via incidentale, poi, che le azioni derivanti dalla trasformazione dell'Ente in società per azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

Con altra norma si sono ridefiniti i compiti attribuiti all'Istituto, accorpendo e razionalizzando anche le disposizioni precedentemente contenute nell'art.2 della legge n.559/66 e nell'art.1 della legge n.154/78, che sono state integralmente confermate.

⁽¹⁾ L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare.

Più specificamente, è stata rinforzata l'attività editoriale, riconoscendo la possibilità di pubblicare e commercializzare opere aventi, comunque, rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, rimuovendo preliminari vincoli autorizzativi, di carattere amministrativo e rimettendo le relative determinazioni ad una scelta più propriamente imprenditoriale, per favorire un maggiore inserimento nello specifico mercato. L'effetto immediato di una tale disposizione rispetto alla previgente disciplina è che le iniziative editoriali autonomamente assunte dall'Istituto non sono più assoggettate al preventivo parere della Giunta d'Arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n.401 ed alla autorizzazione del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con quello dei Beni e delle Attività Culturali, le cui competenze restano, naturalmente, confermate.

E' stata, altresì, introdotta la facoltà per l'Ente, in via generale, di svolgere attività affini, ausiliarie, connesse e strumentali a quelle già ad esso consentite, tenuto conto dell'attuale realtà industriale delle sue partecipate. Sempre per il perseguimento delle finalità istituzionali è stato, altresì, permesso all'Istituto di effettuare operazioni di natura mobiliare e immobiliare.

Inoltre, nella precitata disposizione è stato testualmente chiarito che:

"Le attività e compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia"; trattasi di previsione certamente opportuna, in quanto serve a fugare ogni eventuale dubbio circa l'attribuzione all'Istituto di poteri consentiti soltanto nell'ambito della normativa dell'unione europea.

L'articolo 3 – che prevede l'innovazione più significativa – dà l'avvio alla trasformazione dell'Istituto in soggetto che possa dedicarsi ad una attività economica; trasformazione che implica, necessariamente, che gli organi dell'ente si adeguino alla nuova realtà.

Pertanto, il nuovo modello organizzativo è stato articolato in tre figure: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

L'eliminazione del Comitato esecutivo, organo previsto invece dal precedente ordinamento, deriva, in vero, oltre che da esigenze di razionalizzazione organizzativa, anche dalla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, che non richiede, quindi, più la presenza di un organo ristretto.

Con altra disposizione è stata definita una nuova composizione del Consiglio di amministrazione, che non è più costituito dai rappresentanti dei diversi ministeri interessati, bensì da *“persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori nei quali opera l'Istituto”*: specificatamente, viene prevista anche la presenza di esperti in materie grafiche e cartarie che non siano in situazione di conflitto di interessi. La nomina dei componenti l'organo collegiale è stata affidata al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

La durata dell'incarico è stata ridotta da quattro a tre anni, coerentemente con quanto previsto dal codice civile per le società; i componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Con norma transitoria (art.11), inoltre, la durata del mandato del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori in carica alla data di promulgazione del provvedimento è stata ridotta a tre anni, decorrenti dalla data dei rispettivi provvedimenti di nomina.

Anche il preesistente modello dell'organo di controllo è stato adeguato a quello del collegio sindacale delle società per azioni. Nella prospettiva innanzi riferita, vengono riservate al Consiglio di Amministrazione le competenze in ordine alla strategia gestionale generale dell'Ente e, di conseguenza, alla programmazione ed agli indirizzi programmatici relativi alle società partecipate.

Il Consiglio determina, altresì, le linee organizzative generali dell'Istituto, nonché gli indirizzi per la gestione delle risorse umane e le modalità di assunzione di tutto il personale. Viene, in sostanza, realizzato lo scopo di affrancare il Consiglio da quelle più minute incombenze di ordinaria

amministrazione che la previgente normativa gli affidava, per renderlo protagonista nella definizione delle strategie gestionali e finanziarie dell'Istituto ed, in generale, del gruppo.

Il Consiglio, inoltre, delibera, su proposta del Presidente, l'assunzione e le relative modalità, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale.

Sempre la norma in esame prevede e disciplina la possibilità che il Consiglio di amministrazione deleghi proprie attribuzioni al Presidente e al Consiglio è demandato anche il compito di fissare i limiti di spesa del Presidente e del Direttore generale.

Altre rilevanti innovazioni attengono agli aspetti finanziari e patrimoniali dell'Istituto.

Per le materie riguardanti la "Sezione Zecca", è stato previsto che il Consiglio possa avvalersi, ove lo ritenga, di un comitato di consulenti.

Infine la disposizione introduce un'approvazione tacita dei bilanci ove il Ministero vigilante non formuli, nel termine di novanta giorni, osservazioni. Peraltro, ove il Ministero formuli osservazioni, il termine è interrotto e ricomincia a decorrere per intero una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'Istituto pervengono al Ministero vigilante.

Viene inoltre consentito all'Istituto, nella fase transitoria, di continuare ad avvalersi del patrocinio della difesa erariale, innanzi a tutte le giurisdizioni.

Altre disposizioni attengono:

- alla integrazione della disciplina per i mutui concessi all'Istituto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- alla durata dell'esercizio finanziario stabilita conformemente alle previsioni civilistiche.

Disposizione di particolare rilievo è quella che ribadisce l'attribuzione al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di determinare, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la formazione dei

prezzi delle forniture, secondo metodiche che ne assicurino la flessibilità e l'adeguamento alla situazione di mercato, allo scopo di agevolare la trasformazione dell'Ente in società per azioni.

Sempre la medesima disposizione stabilisce, inoltre, che il personale rimane direttamente disciplinato dai contratti collettivi nazionali di settore (dirigenti di aziende industriali, grafici e cartai) e da eventuali trattamenti integrativi aziendali. Già in precedenza, al detto personale, si applicavano i contratti collettivi nazionali, ma in via indiretta, per il tramite di un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, che disciplinava i rapporti economici e giuridici di tutti i dipendenti in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai precitati contratti.

L'ultimo comma dell'articolo in esame precisa che le disposizioni contenute nel decreto legislativo restano in vigore sino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

Il provvedimento di legge in parola, per gli interventi normativi realizzati e per le finalità perseguite, costituisce strumento per consentire all'Istituto di operare in modo più sciolto ed incisivo e con una connotazione maggiormente imprenditoriale e di mercato. Tali disposizioni postulano, peraltro, che l'Istituto si doti di una organizzazione adeguata, efficiente e flessibile in grado di prontamente adoperarsi alle diverse fasi della trasformazione ed al mutare delle esigenze.

I poteri attribuiti al Presidente ex lege e la facoltà del Consiglio di affidare a questo deleghe ulteriori, confermano l'intento perseguito dal legislatore di avvicinare, sin d'ora, l'Istituto a quella che sarà la sua prossima connotazione giuridica di società per azione, con la creazione di una figura che si avvicina a quella dell'amministratore delegato.

Altre leggi intervenute nel periodo che si considera sono:

- la legge 3 aprile 1997, n. 94 (*"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato"*), che, all'art.1, com'è noto prevede che il bilancio previsionale dello Stato, sia per l'entrata che per la spesa, si suddivida in unità previsionali di base, stabilite in guisa che ciascuna unità corrisponda ad un centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione; tali unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 453 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000"*), che all'art.4, stabilisce: *"Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità (Provveditorato generale dello Stato), dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'art.9 della legge 29 ottobre 1991, n.358"*.
- Il D.L.vo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino della competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), che all'art.3, nel ridefinire le competenze del Provveditorato generale dello Stato, mentre da un canto conferma le attribuzioni già, ex lege, esercitate nei confronti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dall'altro facoltizza le amministrazioni dello stato e le altre amministrazioni pubbliche ad affidare al medesimo

Provveditorato *"l'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi"*. Tali previsioni modificano la previgente normativa, che per quello che interessa l'Ente, individuavano nel Provveditorato generale dello Stato il soggetto che raccoglieva i fabbisogni delle varie amministrazioni per commissionarli, poi, all'Istituto per la parte di competenza.

- Con direttiva del 18 giugno 1998, emanata ai sensi del citato decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e dell'art.7 della parimenti citata legge 3 aprile 1997, n.94, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha dettato le nuove norme disciplinanti l'attività del Provveditorato Generale dello Stato, stabilendo: *"Per quanto attiene alle forniture di carta bianca, stampati, prodotti cartotecnici e carte valori, nulla è innovato, permanendo il monopolio legale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Pertanto, le amministrazioni dovranno continuare a rivolgersi, come di consueto, al Provveditorato generale ai fini delle relative ordinazioni, fermo restando l'impegno della spesa e il pagamento a carico delle amministrazioni medesime."*

- In relazione, poi, alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto legislativo n. 242/96, che vede l'istituto coinvolto in qualità di datore di lavoro, è stata definita una nuova organizzazione della sicurezza, con il conferimento di numerose deleghe operative al Direttore generale e la costituzione di idonei fondi, rinnovabili, per assicurare, con la necessaria immediatezza, l'effettuazione degli interventi urgenti e comunque necessari; è stato, inoltre, nominato un solo responsabile della sicurezza per tutti gli stabilimenti dell'Istituto, con addetti alla sicurezza, posti alle dirette dipendenze del responsabile, presso ciascun stabilimento.

Già nella precedente relazione era stata segnalata la necessità di una modifica del regolamento di servizio, risalente al 1991, per adeguarlo al mutato quadro normativo, sia nazionale che comunitario, relativamente alle modalità di scelta del contraente per la realizzazione di opere edili, forniture e acquisti di beni e

servizi. Cogliendo l'occasione dell'intervenuto decreto legislativo n. 116/1999, di cui diffusamente si dirà appresso, è stato costituito un comitato tecnico con il compito di individuare tutta la normativa applicabile in subiecta materia e di riscrivere le relative disposizioni interne.

- Merita, infine, di essere segnalato l'art.22 della legge 17 maggio 1999, n.144, che, ha inciso notevolmente sull'Ente.

Trattasi, anzitutto, di disposizione contenuta nella legge finanziaria 1998 *"Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"*. Le norme in relazione al fondo speciale in conto capitale di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.449 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 1999)], hanno previsto la concessione all'Istituto di un contributo ventennale di lire 80 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare onde pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. La concessione del predetto contributo viene condizionata alla presentazione ed alla approvazione, da parte del Dicastero vigilante, di un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria; documento, questo, inviato dall'Istituto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da questo approvato in data 12 luglio 1999.

CAPITOLO II

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. Il Presidente

Il Presidente dell'Istituto, ai sensi della modifica dell'art.9 della legge n. 559/66 apportata dal decreto legislativo del 21 aprile 1999, n. 116 (art.4), deve essere ora nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

E' stato inoltre previsto che il Presidente duri in carica un triennio e che esso può essere confermato.

Nulla è stato innovato circa i poteri spettanti al Presidente anche se, come appresso si dirà, molto è stato innovato in merito ai compiti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo altresì alla soppressione del Comitato Esecutivo.

La configurazione del Presidente dell'Istituto come Organo amministrativo principale dell'Ente alla stregua di un Amministratore delegato nella prospettiva insita nel disegno della trasformazione dell'Ente in S.p.A., deriva, pertanto, più da queste ultime trasformazioni che da una diretta modifica della disciplina dell'Organo-Presidente.

In proposito, anzi, va rilevato come la peculiare disciplina prevista per la nomina del Presidente, sembra sottolineare la natura pubblica ed istituzionale dell'Organo tanto che nel procedimento per la nomina interviene anche il Consiglio dei Ministri ed il provvedimento è riservato alla competenza del Presidente della Repubblica.

Va peraltro sottolineato al riguardo che, nelle more, il nuovo Presidente dell'Istituto, nominato il 24 febbraio 1998, ha introdotto la prassi di un'informativa costante al Consiglio sui più importanti fatti gestori riguardanti

le Società del Gruppo, e con essa agli organi di vigilanza e di controllo.

Durante l'arco di tempo preso in considerazione, con decreto in data 30 gennaio 1998, il Ministro del Tesoro ha nominato, per scadenza del mandato del Presidente in carica, un Commissario che assicurasse la gestione corrente per il tempo necessario a completare la procedura di nomina del nuovo Presidente, avvenuta poi con D.P.R. 24 febbraio 1998.

Gli emolumenti annui lordi spettanti al Presidente sono stati determinati, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1998, nella misura di L. 313.942.000, e sono, ad oggi, invariati.

2. Il Consiglio di amministrazione

Negli anni 1997 e 1998, l'Organo in argomento si è riunito, rispettivamente, 18 e 23 volte.

Come già accennato, il decreto legislativo n. 116/99 sul riordino dell'Istituto, ha significativamente innovato, nell'ottica della prefissata trasformazione dell'Istituto in società per azioni, composizione, compiti e durata del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Si è così passati da un Organo gestorio a composizione rappresentativa esclusivamente ministeriale (art.10 legge n. 559/66 e successive modificazioni) ad un Organo i cui componenti – nominati con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica – sono scelti fra persone di elevata competenza e professionalità nelle materie e nei settori di attività nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie.

Quanto alle competenze, l'art.14 della legge n. 559/66 prevedeva che il Consiglio deliberasse il programma annuale di attività; il bilancio consuntivo; il Regolamento di servizio degli Uffici, dell'Officina Carte Valori e delle Officine e Stabilimenti; il Regolamento del personale, sentiti i sindacati; l'assunzione, la

nomina e la promozione del personale dirigente nonché la risoluzione del rapporto di lavoro; le spese di importo superiore ai 200 milioni; entro lo stesso limite, le operazioni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, di ipoteche e privilegi sui beni di proprietà; l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al comma 4 dell'art.22 della legge; le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 40 milioni di lire; la stampa della pubblicazioni indicate al 3° e 4° comma dell'art.2 di costo superiore ai 60 milioni.

Il comma 3° di detto articolo dà poi la facoltà al Consiglio, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., di delegare – come detto- proprie attribuzioni al Presidente.

Nulla è stato infine innovato in merito all'art.10 della legge n. 559/66, che fissa in quattro anni la durata in carica del Consiglio, con possibilità di conferma dei suoi componenti.

Il biennio 1997-1998 ha visto impegnato l'Organo collegiale di amministrazione in attività deliberative che sono andate oltre gli ordinari provvedimenti su acquisti, forniture, lavori, iniziative ed attività editoriali, vertenze legali e questioni riguardanti il personale.

Nel corso del 1997, infatti, a seguito di uno studio ricognitivo sulle attività dell'Istituto e delle sue controllate, il Ministero del Tesoro ha formulato indicazioni relative alle aree di attività dell'Ente ed a problematiche industriali e finanziarie correlate.

Il Consiglio di amministrazione ha quindi avviato un esame della situazione, portato a compimento con l'assistenza di società qualificate nei rispettivi settori, pervenendo alla deliberazione di un piano di risanamento finanziario e di un piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto e delle Società del Gruppo.

Alle scelte gestionali compendiate nel piano di ristrutturazione industriale e di risanamento finanziario, il Consiglio di amministrazione è pervenuto constatando la tendenza del Governo a politiche economiche di contenimento,

con una domanda di beni e servizi, da parte della Pubblica Amministrazione, inizialmente stagnante e poi in contrazione; tale indirizzo ha trovato formalizzazione nel collegato alla Legge Finanziaria e Bilancio dello Stato 1998 (legge n. 449 del 27 dicembre 1997) con la quale il Parlamento, da un canto, ha cristallizzato i prezzi delle forniture della Pubblica Amministrazione e, dall'altro, ha avviato la trasformazione dell'Ente in Società per Azioni.

In tale contesto, il Consiglio di amministrazione ha voluto anche portare il proprio contributo, nominando con delibera in data 28 aprile 1998, una Commissione per l'assistenza nella formulazione di una normativa di riordino dell'Ente, il cui testo - assentito dall'Organo di amministrazione - è stato ufficialmente trasmesso al Ministero del Tesoro.

L'iter normativo si è concluso, come innanzi detto, con l'adozione del decreto legislativo n. 116/99 di riordino dell'Istituto ai fini della sua trasformazione in società per azioni.

In attuazione delle previsioni di cui al richiamato decreto legislativo, il Ministro del Tesoro, con decreto del 30 luglio 1999, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, essendo il precedente rimasto in carica sino al 30 aprile 1999.

Gli emolumenti spettanti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Revisione sono stati stabiliti dal Ministro del Tesoro, su proposta del Provveditorato Generale dello Stato in applicazione dell'art.18 del D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806, nella misura che segue con decorrenza 1° gennaio 1994:

- ai Consiglieri componenti del Comitato esecutivo e al Presidente del Collegio dei Revisori L. 13.000.000 (annue lorde);
- ai Consiglieri e ai Revisori Effettivi L. 10.000.000 (annue lorde);
- ai componenti supplenti del Collegio dei Revisori L. 1.000.000 (annue lorde).

Il gettone di presenza, da corrispondere a coloro che partecipano alle riunioni dei suddetti Organi di amministrazione e di revisione è determinato in L. 225.000 lorde per ciascuna seduta, con decorrenza 1° gennaio 1994.

Per il Magistrato della Corte dei Conti è previsto un gettone di presenza dell'importo di lire 225.000.

Quanto innanzi, per i componenti in carica sino al 30 aprile 1999, e per il Collegio dei Revisori a tutt'oggi.

Per i componenti del Consiglio nominati con decreto del 30 luglio 1999, il Ministro del Tesoro si è riservato di stabilire con successivo decreto il compenso spettante.

Tra le questioni più rilevanti di cui si è occupato il Consiglio di amministrazione negli anni che si considerano, si ricordano:

A) Questione degli aiuti di Stato

Nella seduta del 14 gennaio 1999 veniva data comunicazione che il 22 dicembre '98 il Ministero del Tesoro, aveva ufficialmente comunicato l'avvio da parte della Commissione Europea d'una procedura, ex art.93 paragrafo 2 del trattato CEE, nei confronti dell'Istituto in relazione a ipotizzati "*Aiuti di Stato*" nei rapporti economico-finanziari intercorrenti con il Governo italiano.

Il Ministero informava altresì di aver richiesto, alla Commissione, una proroga al 31 gennaio 1999 - del termine di un mese inizialmente concesso al Governo italiano (fine dicembre '98), - per presentare tutte le osservazioni utili a valutare la compatibilità con il mercato comune degli "*aiuti*" concessi al Poligrafico.

In particolare la Commissione ha richiesto, al Governo Italiano di fornire la seguente documentazione:

- bilancio 1995 dell'Istituto;
- bilanci 1996 e 1997 dell'Istituto e relativi bilanci consolidati;
- bilancio 1996 delle sue società controllate;
- copia dei contratti di servizio relativi ai rapporti di fornitura intercorrenti tra l'Istituto, o sue controllate, e lo Stato italiano;
- cronistoria di tutti i versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, eventuali, effettuati dallo Stato italiano a beneficio dell'istituto o di sue

controllate (con particolare riferimento all'aumento di capitale a favore della Cartiere Miliani approvato nel 1996);

- piano di ristrutturazione da intraprendere in relazione a detto aumento di capitale, se previsto.

La Commissione si è anche riservata di richiedere ulteriori informazioni dopo l'esame dei documenti di cui sopra.

Il Ministero del Tesoro ha, inoltre, informato di una riunione delle Amministrazioni interessate e del Poligrafico, intesa a concordare la risposta da fornire alla Commissione e, più in generale, la strategia negoziale da adottare.

L'Istituto ha dato e sta fornendo, ovviamente, tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili al fine di fornire alle Autorità di Governo tutto il necessario supporto.

B) Rapporti con il Direttore Generale

Nel secondo semestre del 1998 e nei primi mesi del 1999 (sedute del 25 e 30 novembre, 10 e 18 dicembre 1998 e 26 marzo e 22 aprile 1999) più di una volta sono venuti alla cognizione del Consiglio i rapporti con il Direttore Generale, in relazione ad alcune iniziative da questo assunte ed al comportamento dal medesimo tenuto nei confronti degli organi di gestione e amministrazione dell'Istituto.

La vicenda, in particolare, si è evidenziata a seguito dell'iniziativa assunta dall'Ente di farsi promotore di una proposta, da veicolare attraverso i cennati canali istituzionali, di un disegno di decreto legislativo, del quale innanzi si è detto, da adottare in attuazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, e volto a riordinare l'Istituto in vista della trasformazione in società per azioni, modificando la legge 13 luglio 1966, n. 559, con la finalità principale di rimediare a quelle discrasie normative fortemente influenti sull'attività amministrativo - gestionale degli organi; discrasie, come si è detto, più volte segnalate dalla Corte. La proposta di schema di decreto, deliberato dal Consiglio di amministrazione nel luglio 98, è stato trasmesso al Dicastero Vigilante per il

seguito; ed è divenuto legge, pur con numerose sostanziali modifiche, nell'aprile del '99 (D.Lvo. 21 aprile 1999, n. 116).

In relazione a tale iniziativa, il Direttore Generale che nulla aveva fatto rilevare nel corso delle sedute consiliari dedicate all'esame del progetto, ex lege, ed alle quali egli aveva partecipato, inviava più esposti al Ministro del Tesoro e ad altre autorità di Governo criticando e contestando i contenuti del progetto legislativo che il Consiglio di Presidenza, in sua presenza, aveva discusso ed approvato e che si accingeva a sostenere in varie sedi.

Tale iniziativa che, in una delicata fase di transizione per l'Ente, poteva ingenerare disguidi e pregiudizievoli inconvenienti nonché comportare notevoli ritardi nell'iter legislativo, veniva sottoposta alla cognizione del Consiglio unitamente ad altre disfunzioni gestionali.

In merito, il Consiglio rilevava che i comportamenti tenuti dal Direttore Generale rivestivano caratteri di indubbia gravità e costituivano significativo sintomo di una disfunzione di comportamento dirigenziale, con rilevante incidenza sulla funzionalità gestionale.

Peraltro, il Consiglio, consapevole della delicata fase che attraversava l'Istituto, dava mandato al Presidente di verificare la possibilità di una soluzione consensuale della vicenda; soluzione alla quale si è pervenuti, nell'aprile 1999, con le dimissioni del Direttore Generale dalla carica da lui ricoperta cui, peraltro, ha fatto seguito, in via transattiva, un nuovo rapporto di lavoro dello stesso soggetto con società del gruppo.

C) Commessa Ucraina

Una vicenda che ancora oggi è in sospeso è quella relativa alla commessa ucraina per la fornitura di quantitativi di moneta ucraina.

Come si è già detto nella precedente relazione, la Procura della Repubblica di Roma ha avviato, a suo tempo (1998), un'indagine (n. 5884/98 R) in ordine ai rapporti intrattenuti dall'I.P.Z.S. con il Governo Ucraino e la Banca Nazionale Ucraina, in dipendenza di un accordo intergovernativo firmato a